

2. Nei casi di cui al comma 1, il comune può affidare la gestione della tassa e della relativa riscossione al medesimo soggetto gestore del servizio, in base ad apposita determinazione da adottarsi con norma regolamentare».

***21. 130.** (ex 18. 275) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) alla lettera b), la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette »;

c) alla lettera c), la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « dieci »;

15. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 1-*ter*. I comuni possono applicare, anche in via sperimentale, la tariffa di cui al presente articolo secondo i criteri di cui ai commi seguenti, sulla base di un regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento prevede gli adempimenti a carico dei soggetti tenuti al pagamento della tariffa e determina le sanzioni in caso di inadempimento, nell'osservanza dei criteri di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura non superiore al doppio dell'importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di violazioni ad adempimenti di carattere formale, il regolamento può disporre sanzioni, variabili secondo la gravità, fino ad un massimo di 1.000 euro.

1-*quater*. I comuni, con il regolamento di cui al comma 1-*ter*, nell'ambito dell'applicazione sperimentale della tariffa, possono prevedere, l'applicazione graduale ovvero escludere l'applicazione dei coefficienti di parametrizzazione del prelievo riguardanti le utenze domestiche, basati sul numero degli occupanti.

1-*quinqües*. Sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in merito alle risultanze delle sperimentazioni già attuate ed alle difficoltà rilevate dai comuni che non hanno ritenuto di applicare la tariffa, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le attività produttive e con il Ministro dell'economia, elabora, entro il 31 dicembre 2003, disposizioni di semplificazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della tariffa di riferimento »;

b) il comma 15 è sostituito dai seguenti:

« 15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112.

15-*bis*. Le controversie in merito all'applicazione e alla riscossione della tariffa di cui al presente articolo sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

16. Dopo l'articolo 58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è aggiunto il seguente:

« ART. 58-*bis*. — 1. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono devolvere l'entrata relativa alla tassa al soggetto gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

2. Nei casi di cui al comma 1, il comune può affidare la gestione della tassa e della relativa riscossione al medesimo soggetto gestore del servizio, in base ad apposita determinazione da adottarsi con norma regolamentare ».

***21. 131.** (ex 18. 92) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. I termini previsti dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 33, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il passaggio da tassa a tariffa quale corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, sono prorogati di due anni.

****21. 132.** (ex 18. 14) Liotta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. I termini previsti dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 33, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il passaggio da tassa a tariffa quale corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, sono prorogati di due anni.

****21. 133.** (ex 18. 91 e 18. 122) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. I termini previsti dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 33, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il passaggio da tassa a tariffa quale corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, sono prorogati di due anni.

****21. 134.** (ex 18. 197) Milana, Lusetti, Fioroni, Lettieri, Molinari, Ruggieri, Iannuzzi.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. I termini previsti dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 33, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il passaggio da tassa a tariffa quale corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, sono prorogati di due anni.

****21. 135.** (ex 18. 270) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. I termini previsti dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 33, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il passaggio da tassa a tariffa quale corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, sono prorogati di due anni.

****21. 136.** (ex 18. 331) Sgobio, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. A decorrere dall'anno 2003 è istituito presso il Ministero dell'interno un

fondo per compensare le perdite di gettito da parte dei comuni interessati dall'applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2002, n. 159, recante regolamento per la determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

15. Il fondo di cui al comma 14 è determinato, a partire dal 2003, in 20 milioni di euro.

16. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai comuni interessati.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 20.000;

2004: — 20.000;

2005: — 20.000.

- *21. 137. (ex *18. 310.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. A decorrere dall'anno 2003 è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo per compensare le perdite di gettito da parte dei comuni interessati dall'applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2002, n. 159, recante regolamento per la determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

15. Il fondo di cui al comma 14 è determinato, a partire dal 2003, in 20 milioni di euro.

16. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai comuni interessati.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 20.000;

2004: — 20.000;

2005: — 20.000.

- *21. 138. (ex 18. 282) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. A decorrere dall'anno 2003 è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo per compensare le perdite di gettito da parte dei comuni interessati dall'applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2002, n. 159, recante regolamento per la determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

15. Il fondo di cui al comma 14 è determinato, a partire dal 2003, in 20 milioni di euro.

16. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai comuni interessati.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 20.000;

2004: — 20.000;

2005: — 20.000.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

- **21. 139.** (ex 18. 216) Milana, Lettieri, Fioroni, Stradiotto, Ruggeri, Molinari, Lisetti, Iannuzzi, Meduri.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. A decorrere dall'anno 2003 è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo per compensare le perdite di gettito da parte dei comuni interessati dall'applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2002, n. 159, recante regolamento per la determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

15. Il fondo di cui al comma 14 è determinato, a partire dal 2003, in 20 milioni di euro.

16. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai comuni interessati.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- **21. 140.** (ex 18. 135) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A decorrere dall'anno 2003, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assegnare agli enti locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno. A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2001, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assegnare agli enti locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2003 e di 60 milioni di euro per il 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: — 60.000 (regolazioni debitorie);

2004: — 60.000 (regolazioni debitorie).

alla voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2003: — 40.000;

2004: — 40.000;

2005: — 40.000.

- ◦ ***21. 141.** (ex 18. 201) Milana, Lettieri, Stradiotto, Molinari, Lusetti, Fioroni, Ruggieri, Iannuzzi, Meduri.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11

gennaio 1996, n. 23. A decorrere dall'anno 2003, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assegnare agli enti locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno. A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2001, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assegnare agli enti locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2003 e di 60 milioni di euro per il 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: — 60.000 (regolazioni debitorie);

2004: — 60.000 (regolazioni debitorie).

alla voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2003: — 40.000;

2004: — 40.000;

2005: — 40.000.

◦ ◦ ***21. 142.** (ex 18. 305) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A decorrere dall'anno 2003, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assegnare agli enti locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno. A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2001, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assegnare agli enti locali ter-

ritoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2003 e di 60 milioni di euro per il 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: — 60.000 (regolazioni debitorie);

2004: — 60.000 (regolazioni debitorie).

alla voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2003: — 40.000;

2004: — 40.000;

2005: — 40.000.

◦ ◦ ***21. 143.** (ex 18. 274) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A decorrere dall'anno 2003, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assegnare agli enti locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno. A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2001, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assegnare agli enti locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2003 e di 60 milioni di euro per il 2004.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-

Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- ◦ **21. 144.** (ex 18. 126) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), che scadono entro il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003.

- *21. 145.** (ex 18. 03 e 18. 07) Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Michele Ventura, Calzolaio, Vianello, De Brasi, Pistone, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), che scadono entro il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003.

- *21. 146.** (ex 18. 016) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive.

- **21. 147.** (ex 18. 19) Liotta.

(Approvato)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati ai 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive.

- **21. 148.** (ex 18. 106. e 18. 114) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati ai 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive.

- **21. 149.** (ex 18. 190) Fioroni, Milana, Stradiotto, Lusetti, Lettieri, Ruggeri, Molinari.

(Approvato)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati ai 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive.

****21. 150.** (ex 18. 254) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati ai 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive.

****21. 151.** (ex 18. 313) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e modificato dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve intendersi applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, alle concessioni sui beni demaniali.

○ ****21. 152.** (ex 18. 89) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli,

Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e modificato dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve intendersi applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, alle concessioni sui beni demaniali.

○ ****21. 153.** (ex 18. 269) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e modificato dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve intendersi applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, alle concessioni sui beni demaniali.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

○ **21. 154.** (ex 18. 195) Ruggieri, Lettieri, Milana, Fioroni, Lusetti, Molinari, Iannuzzi.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e modificato dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve intendersi applicabile, ai sensi dell'articolo 1,

comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, alle concessioni sui beni demaniali.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Comunisti italiani.

- **21. 155.** (ex 18. 332) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Al fine di conferire maggiori poteri d'iniziativa ai comuni in ordine alla revisione dei classamenti che si rivelino particolarmente incongrui o sperequati rispetto alle risultanze della microzonizzazione effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ovvero rispetto a situazioni locali di particolare pregio o degrado, i comuni possono promuovere, nei confronti del competente ufficio provinciale del territorio, attività di revisione del classamento relativamente ad aree, da individuare di concerto, che presentino situazioni di incongruità e costituiscano elementi di sperequazione nel prelievo fiscale sugli immobili rispetto alla generalità del territorio comunale. L'ufficio provinciale del territorio, di concerto con il comune promotore, provvede al nuovo classamento e, ove necessario, alla revisione delle zone censuarie ovvero alla predisposizione di un'ipotesi di revisione delle tariffe da attuare, in via privilegiata, nelle forme previste dall'ordinamento.

- *21. 156.** (ex 18. 155) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Al fine di conferire maggiori poteri d'iniziativa ai comuni in ordine alla revisione dei classamenti che si rivelino particolarmente incongrui o sperequati rispetto alle risultanze della microzonizzazione effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ovvero rispetto a situazioni locali di particolare pregio o degrado, i comuni possono promuovere, nei confronti del competente ufficio provinciale del territorio, attività di revisione del classamento relativamente ad aree, da individuare di concerto, che presentino situazioni di incongruità e costituiscano elementi di sperequazione nel prelievo fiscale sugli immobili rispetto alla generalità del territorio comunale. L'ufficio provinciale del territorio, di concerto con il comune promotore, provvede al nuovo classamento e, ove necessario, alla revisione

sione dei classamenti che si rivelino particolarmente incongrui o sperequati rispetto alle risultanze della microzonizzazione effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ovvero rispetto a situazioni locali di particolare pregio o degrado, i comuni possono promuovere, nei confronti del competente ufficio provinciale del territorio, attività di revisione del classamento relativamente ad aree, da individuare di concerto, che presentino situazioni di incongruità e costituiscano elementi di sperequazione nel prelievo fiscale sugli immobili rispetto alla generalità del territorio comunale. L'ufficio provinciale del territorio, di concerto con il comune promotore, provvede al nuovo classamento e, ove necessario, alla revisione delle zone censuarie ovvero alla predisposizione di un'ipotesi di revisione delle tariffe da attuare, in via privilegiata, nelle forme previste dall'ordinamento.

- *21. 157.** (ex 18. 212) Lusetti, Lettieri, Fioroni, Stradiotto, Ruggieri, Molinari, Milana, Iannuzzi.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Al fine di conferire maggiori poteri d'iniziativa ai comuni in ordine alla revisione dei classamenti che si rivelino particolarmente incongrui o sperequati rispetto alle risultanze della microzonizzazione effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ovvero rispetto a situazioni locali di particolare pregio o degrado, i comuni possono promuovere, nei confronti del competente ufficio provinciale del territorio, attività di revisione del classamento relativamente ad aree, da individuare di concerto, che presentino situazioni di incongruità e costituiscano elementi di sperequazione nel prelievo fiscale sugli immobili rispetto alla generalità del territorio comunale. L'ufficio provinciale del territorio, di concerto con il comune promotore, provvede al nuovo classamento e, ove necessario, alla revisione

delle zone censuarie ovvero alla predisposizione di un'ipotesi di revisione delle tariffe da attuare, in via privilegiata, nelle forme previste dall'ordinamento.

***21. 158.** (ex 18. 334.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Al fine di conferire maggiori poteri d'iniziativa ai comuni in ordine alla revisione dei classamenti che si rivelino particolarmente incongrui o sperequati rispetto alle risultanze della microzonizzazione effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ovvero rispetto a situazioni locali di particolare pregio o degrado, i comuni possono promuovere, nei confronti del competente ufficio provinciale del territorio, attività di revisione del classamento relativamente ad aree, da individuare di concerto, che presentino situazioni di incongruità e costituiscano elementi di sperequazione nel prelievo fiscale sugli immobili rispetto alla generalità del territorio comunale. L'ufficio provinciale del territorio, di concerto con il comune promotore, provvede al nuovo classamento e, ove necessario, alla revisione delle zone censuarie ovvero alla predisposizione di un'ipotesi di revisione delle tariffe da attuare, in via privilegiata, nelle forme previste dall'ordinamento.

***21. 159.** (ex 18. 264) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita una ulteriore contri-

buzione alle province e ai comuni nella misura di 55 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi diriserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 55.000;

2004: — 55.000;

2005: — 55.000.

○ ****21. 160.** (ex 18. 316) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita una ulteriore contribuzione alle province e ai comuni nella misura di 55 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 55.000;

2004: — 55.000;

2005: — 55.000.

○ ****21. 161.** (ex 18. 252) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita una ulteriore contribuzione alle province e ai comuni nella misura di 55 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 55.000;

2004: — 55.000;

2005: — 55.000.

- ****21. 162.** (ex 18. 186) Molinari, Fioroni, Stradiotto, Milana, Molinara, Lusetti, Lettieri, Iannuzzi.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita una ulteriore contribuzione alle province e ai comuni nella misura di 55 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sini-

stra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- **21. 163.** (ex 18. 110) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Gli enti territoriali possono richiedere alla Cassa depositi e prestiti la trasformazione da tasso fisso a tasso variabile o viceversa del tasso applicato ai mutui già concessi dalla Cassa. Le relative modalità saranno precisate in una circolare della Cassa depositi e prestiti da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- ***21. 164.** (ex 18. 151) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Gli enti territoriali possono richiedere alla Cassa depositi e prestiti la trasformazione da tasso fisso a tasso variabile o viceversa del tasso applicato ai mutui già concessi dalla Cassa. Le relative modalità saranno precisate in una circolare della Cassa depositi e prestiti da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- ***21. 165.** (ex 18. 207) Stradiotto, Lettieri, Lusetti, Milana, Ruggieri, Molinari, Fioroni, Meduri.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Gli enti territoriali possono richiedere alla Cassa depositi e prestiti la trasformazione da tasso fisso a tasso variabile o viceversa del tasso applicato ai mutui già concessi dalla Cassa. Le relative modalità saranno precisate in una circolare della Cassa depositi e prestiti da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

***21. 166.** (ex 18. 261) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Gli enti territoriali possono richiedere alla Cassa depositi e prestiti la trasformazione da tasso fisso a tasso variabile o viceversa del tasso applicato ai mutui già concessi dalla Cassa. Le relative modalità saranno precisate in una circolare della Cassa depositi e prestiti da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

***21. 167.** (ex 18. 337) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Ai fini della riduzione del debito agli enti locali territoriali è consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2002, senza oneri aggiuntivi oltre a quelli di rimborso del residuo debito.

****21. 168.** (ex 18. 100.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Ai fini della riduzione del debito agli enti locali territoriali è consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2002, senza oneri aggiuntivi oltre a quelli di rimborso del residuo debito.

****21. 169.** (ex 18. 279) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Ai fini della riduzione del debito agli enti locali territoriali è consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2002, senza oneri aggiuntivi oltre a quelli di rimborso del residuo debito.

****21. 170.** (ex 18. 295.) Sgobio, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Gli enti locali territoriali possono rinegoziare i prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2000 mediante un allungamento del periodo di ammortamento fino a trent'anni.

***21. 171.** (ex 18. 99) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Gli enti locali territoriali possono rinegoziare i prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre

2000 mediante un allungamento del periodo di ammortamento fino a trent'anni.

***21. 172.** (ex 18. 278) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Gli enti locali territoriali possono rinegoziare i prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2000 mediante un allungamento del periodo di ammortamento fino a trent'anni.

***21. 173.** (ex 18. 294) Sgobio, Maura Cossutta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14. Gli enti territoriali possono richiedere alla Cassa depositi e prestiti di rinegoziare e di prorogare da venti a trenta anni i mutui già in essere.

21. 174. (ex 18. 208) Stradiotto, Milana, Lusetti, Fioroni, Lettieri, Ruggieri, Molinari, Iannuzzi.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Fermo restando il limite di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è data facoltà di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti al fine di ristrutturare la propria situazione economica. Tale operazione finanziaria deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione autonomie locali del Ministero dell'interno, previo parere del Presidente della regione competente per territorio.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

21. 175. (ex 18. 398) Giuseppe Drago.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Le province, i comuni e le comunità montane possono accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 25 per cento del tasso di riferimento per la ristrutturazione di edifici storici, anche di proprietà dei privati, per il recupero dei centri storici e la promozione turistica nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

21. 176. (ex 18. 220) Realacci, Molinari, Iannuzzi, Annunziata, Meduri, Mantini, Marcora, Zanella, Buffo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
PAGLIARINI 21.177.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
A modifica di quanto stabilito dall'articolo 49, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, ed all'articolo 15 della medesima legge, come sostituito dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono essere destinati, entro il limite del 30 per cento, al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale.

0. 21. 177. 1. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Ai fini del pareggio finanziario di cui al comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 276, i contributi del Fondo nazionale ordinario investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504, possono essere utilizzati per la copertura delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

21. 177. (ex 18. 147) Pagliarini, Sergio Rossi.

(Approvato)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Ai fini del finanziamento dei contributi a favore delle unioni e fusioni di comuni per l'anno 2003, sono attribuiti 30 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo.

◦ **21. 178.** (ex 18. 94.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Ai fini del finanziamento dei contributi a favore delle unioni e fusioni di comuni per l'anno 2003, sono attribuiti 30 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: — 30.000 (regolazioni debitorie).

◦ ***21. 179.** (ex 18. 281) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Ai fini del finanziamento dei contributi a favore delle unioni e fusioni di comuni per l'anno 2003, sono attribuiti 30 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: — 30.000 (regolazioni debitorie).

◦ ***21. 181.** (ex 18. 309) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in ragione delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2003, i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 60 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

21. 180. (ex 18. 230) Fiori, Milana, Rocchi, Lusetti, Pasetto, Giachetti, Melandri, Tocci, Pistone, Lucidi, Mosella, Bettini, Cento, Ceremigna, Battaglia, Leoni, Sciacca, Gentiloni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Il secondo periodo dell'articolo 27, comma 3, della legge del 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.

21. 182. (ex 18. 231) Milana, Pasetto, Giachetti, Rocchi, Lusetti.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. All'articolo 35, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 1° gennaio 2002 », sono sostituite dalle seguenti: « al 1° gennaio 2004 »;

b) le parole: « entro il 31 dicembre 2003, » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2005 ».

***21. 183.** (ex 18. 143 e 18. 149) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. All'articolo 35, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 1° gennaio 2002 », sono sostituite dalle seguenti: « al 1° gennaio 2004 »;

b) le parole: « entro il 31 dicembre 2003, » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2005 ».

***21. 184.** (ex 18. 205) Molinari, Lettieri, Fioroni, Stradiotto, Luseti, Lettieri, Ruggieri, Milana, Meduri.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. All'articolo 35, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 1° gennaio 2002 », sono sostituite dalle seguenti: « al 1° gennaio 2004 »;

b) le parole: « entro il 31 dicembre 2003, » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2005 ».

***21. 185.** (ex 18. 259) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. All'articolo 35, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 1° gennaio 2002 », sono sostituite dalle seguenti: « al 1° gennaio 2004 »;

b) le parole: « entro il 31 dicembre 2003, » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2005 ».

***21. 186.** (ex 18. 339) Sgobio, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Il fondo per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle isole minori di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003 è rifinanziato per un importo annuo pari a 52 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, articolo 70, comma 2 - Finanziamento delle agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 52.000;

2004: — 52.000;

2005: — 52.000.

○ ****21. 187.** (ex 18. 222) Realacci, Luseti, Lettieri, Stradiotto, Ruggieri, Molinari, Fioroni, Milana, Iannuzzi, Mantini, Meduri, Annunziata, Marcora.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Il fondo per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle isole minori di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decor-

rere dall'anno 2003 è rifinanziato per un importo annuo pari a 52 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, articolo 70, comma 2 - Finanziamento delle agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 52.000;

2004: - 52.000;

2005: - 52.000.

- ****21. 188.** (ex 18. 276) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Il fondo per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle isole minori di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003 è rifinanziato per un importo annuo pari a 52 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, articolo 70, comma 2 - Finanziamento delle agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 52.000;

2004: - 52.000;

2005: - 52.000.

- ****21. 189.** (ex 18. 304) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Il fondo per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle isole minori di

cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003 è rifinanziato per un importo annuo pari a 52 milioni di euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- **21. 190.** (ex 18. 127) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. All'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: « delle piccole isole, » sono aggiunte le seguenti: « e dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti »; alla fine del medesimo comma 7, dopo le parole: « isole minori », sono aggiunte le seguenti: « e dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti ».

15. Le risorse del fondo di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono determinate in 100 milioni di euro per l'anno 2003 e in 120 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005. Il Ministro dell'interno, con la procedura prevista dall'articolo 25, comma 9, della citata legge n. 448 del 2001, provvede all'integrazione delle modalità per l'accesso al fondo ed alla nuova ripartizione delle risorse.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

- 21. 191.** (ex 18. 221) Realacci, Molinari, Iannuzzi, Annunziata, Meduri, Mantini, Marcora, Zanella, Buffo.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. I servizi pubblici soggetti a tariffa erogati dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i lavori pubblici, assegnati dai medesimi comuni, per la realizzazione di opere di infrastrutturazione e manutenzione, con particolare riguardo a quelle relative al rischio idrogeologico e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed architettonico, non sono assoggettati ad imposta sul valore aggiunto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

21. 192. (ex 18. 217) Realacci, Molinari, Iannuzzi, Annunziata, Meduri, Mantini, Marcora, Zanella, Buffo.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Per l'anno 2003 è confermato il fondo per la riqualificazione urbana dei comuni istituito dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con un finanziamento pari a 103.300.000 euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **21. 193.** (ex 18. 128.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Per l'anno 2003 è confermato il fondo per la riqualificazione urbana dei

comuni istituito dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con un finanziamento pari a 103.300.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: — 103.300.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

◦ **21. 194.** (ex 18. 202) Fioroni, Lettieri, Molinari, Milana, Lusetti, Stradiotto, Ruggieri, Iannuzzi, Meduri.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Per l'anno 2003 è confermato il fondo per la riqualificazione urbana dei comuni istituito dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con un finanziamento pari a 103.300.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: — 103.300.

◦ ***21. 195.** (ex 18. 277) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Per l'anno 2003 è confermato il fondo per la riqualificazione urbana dei comuni istituito dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con un finanziamento pari a 103.300.000 euro.